

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1576-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 5 marzo 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione europea di estradizione del 1957 e quella relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 1959, proprio per la circostanza di aver segnato il punto di incontro dei negoziati svoltisi tra le delegazioni dei 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, contengono numerose disposizioni formulate in modo da consentire soluzioni alternative, rinviando ad eventuali intese bilaterali.

Proprio in questo solco si inseriscono gli Accordi in oggetto il cui scopo è quello di

completare le disposizioni di cui alle citate Convenzioni e di facilitare l'applicazione dei principi in esse contenuti, in conseguenza dell'intesa cooperazione giudiziaria in materia penale avviata fra il nostro Paese e la Repubblica federale di Germania.

In considerazione dell'innegabile utilità che tali Accordi sono destinati a rivestire, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARTINAZZOLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore MAFFIOLETTI)

3 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli XIV e XVII degli stessi.